



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALDITARA e BRUNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Riforma del codice di procedura civile per la riduzione dei tempi
del processo civile

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di riforma del codice di procedura civile si caratterizza per l'intento di estendere, con le dovute necessarie modificazioni e integrazioni, il rito sommario di cognizione introdotto con la riforma del codice di rito entrata in vigore il 4 luglio 2009 e disciplinato dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile (abrogati con la riforma qui proposta), all'intero processo di cognizione di primo, nonché di secondo grado.

Il presente disegno di legge si inserisce a pieno titolo nella scia della riforma già varata con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in tema di semplificazione dei riti, con la quale si è in buona parte generalizzato il rito sommario per una serie di procedimenti speciali, che è entrata in vigore all'inizio del mese di ottobre 2011.

Il principale fine della riforma qui proposta è costituito dalla riduzione e addirittura dalla abolizione di parte dei termini imposti dalle norme che si propone di modificare e ciò per permettere, sempre nel rispetto del principio costituzionalmente garantito del contraddittorio (articolo 111 della Costituzione), il pieno raggiungimento del principio costituzionale (articolo 111 della Costituzione) ed europeo (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) di ragionevole durata del processo.

Per permettere il raggiungimento di tale scopo, la proposta di riforma è intervenuta sugli articoli 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168-*bis*, 169, 171, 175, 176, 177, 183, 184, 187, 188, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353 e 354 del codice di procedura civile modificandoli e sugli ar-

ticoli 163-*bis*, 190, 290, 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* del codice di procedura civile abrogandoli.

Più in dettaglio, con riguardo al giudizio di primo grado, la proposta di riforma è orientata verso la scelta del ricorso quale atto introduttivo del giudizio, la conseguente eliminazione dei termini perentori a comparire, la riduzione dei termini di costituzione del convenuto, la prevista mera eventualità della concessione di memorie istruttorie nel corso della prima udienza e, infine, l'eliminazione delle memorie conclusionali e delle repliche.

In particolare, le modifiche rilevanti e relative all'iniziativa processuale possono essere considerate intrinseche alla scelta di utilizzare il ricorso quale atto introduttivo del giudizio in luogo dell'atto di citazione. Tale scelta determina una prima e necessaria eliminazione dei termini liberi a comparire disciplinati dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, integralmente abrogato. È il giudice che, in base al proprio calendario, fissa, con decreto, la data dell'udienza di prima comparizione. Il menzionato decreto dovrà successivamente essere notificato, in uno con il ricorso introduttivo, al convenuto nel rispetto dei più ristretti termini disciplinati dal nuovo articolo 166 del codice di procedura civile.

Per le caratteristiche dell'atto introduttivo del giudizio proposto con la riforma è, altresì, venuto meno il termine perentorio per la costituzione dell'attore. Gli incombenti di costituzione sono, infatti, adempiuti all'atto del deposito del ricorso introduttivo. Ne deriva la scomparsa dell'istituto della contumacia dell'attore e la conseguente abrogazione dell'articolo 290 del codice di procedura civile, nonché la sostanziale modifica delle

ipotesi di ritardata costituzione delle parti di cui all'articolo 171 del codice di procedura civile, oltre all'eliminazione dell'ipotesi di mancata costituzione di entrambe le parti tra le cause di estinzione del processo per inattività delle parti.

Anche la posizione della parte convenuta in giudizio ha subito una parziale modifica dovuta principalmente, come detto poc'anzi, alla scelta del ricorso quale atto introduttivo del giudizio.

Quello che maggiormente emerge dalla riforma è la compressione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile.

Quanto all'evolversi del processo, la finalità posta alla base della proposta di riforma del codice di rito, emerge, in primo luogo, dall'eliminazione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, numeri 1), 2) e 3) del codice di procedura civile. Il nuovo articolo 183 del codice di procedura civile prevede, infatti, la possibilità per il giudice di assegnare alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie ovvero, addirittura, di decidere la controversia in sede di prima udienza di trattazione, nell'ipotesi in cui dovesse ritenere la stessa matura per la decisione. La decisione è assunta con ordinanza.

Le modifiche al codice di procedura civile proposte sono, quindi, orientate verso una trattazione orale della causa e una concentrazione dell'attività istruttoria, in senso ampio, nella prima (e, a seconda dei casi, unica) udienza davanti al giudice istruttore.

Ne deriva, pertanto, l'importanza sia del ricorso introduttivo del giudizio, sia della comparsa di costituzione e risposta con i quali le parti dovranno esporre compiutamente i fatti posti a fondamento delle proprie pretese e difese, dovranno produrre i documenti rilevanti e formulare le istanze istruttorie.

Tali misure dovrebbero consentire, oltre alla riduzione della durata del processo, la piena attuazione del principio dell'oralità

della trattazione della causa, ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile, per effetto anche della sempre maggiore importanza attribuita alla prima udienza di trattazione e all'attività processuale che in essa le parti sono chiamate a porre in essere.

In quest'ottica globale, il progetto contiene delle misure che:

1) accentuano la funzione di direzione del processo affidata al giudice;

2) razionalizzano ed accelerano i tempi del processo, mediante la concentrazione, almeno tendenziale, delle udienze;

3) estendono l'uso del ricorso quale mezzo per introdurre la domanda;

4) sono volte verso una tendenziale completezza dell'attività difensiva, in punto di deduzioni e d'istanze istruttorie, dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta, di modo che il giudicante possa avere, sin da subito, gli elementi necessari a valutare l'eventuale necessità di assunzione di mezzi di prova e a rilevare le questioni dirimenti;

5) limitano le formalità processuali a quelle strettamente necessarie ed essenziali per il rispetto del contraddittorio;

6) consentono la decisione della causa con ordinanza che, come noto, è provvedimento succintamente motivato.

Modifiche rilevanti sono state apportate anche con riferimento al giudizio d'appello; il relativo procedimento, infatti, richiama, nelle proprie linee essenziali, il nuovo rito di primo grado.

Il giudizio d'appello, infatti, è introdotto con ricorso, con conseguente diminuzione dei termini a comparire per l'appellato.

A differenza del giudizio di primo grado, il giudizio d'appello prevede lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche e la decisione della controversia con sentenza, ferme le attività processuali tipiche del giudizio di seconde cure (ad esempio riunione degli appelli contro la medesima decisione, notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, integrazione del con-

traddittorio e rimessione al giudice di primo grado). Le principali novità relative al giudizio di gravame introdotte con la proposta di riforma del codice di rito sono riferite alla modifica della disciplina probatoria e all'individuazione di un diverso *dies a quo* per la decorrenza del termine breve d'impugnazione dell'ordinanza che definisce il primo grado di giudizio.

In particolare, per quanto concerne la disciplina delle prove nel processo d'appello è prevista l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando il collegio li ritenga rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del giudizio di primo grado. Tale esigenza è scaturita dalle modifiche introdotte dalla proposta di riforma alla struttura del processo di primo grado e, in modo precipuo, dalla semplificazione introdotta in punto di regime delle prove, sia quanto ai poteri ufficiosi e di direzione del giudice, sia quanto ai poteri di parte, nonché all'importanza attribuita alla prima udienza di trattazione di cui si è detto.

Con riferimento invece al termine breve d'impugnazione dell'ordinanza di primo grado, la proposta di riforma estende al giu-

dizio di cognizione ordinario una delle principali novità introdotte con la riforma del luglio del 2009 e in particolare il passaggio in giudicato della decisione di prime cure nell'ipotesi in cui il giudizio di gravame non sia promosso nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere non solo dalla notificazione della decisione, bensì dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado. Con la proposta di riforma si è voluto, però, colmare la lacuna esistente nell'articolo 702-*quater* del codice di procedura civile, che il disegno di legge provvede ad abrogare, disciplinando espressamente l'ipotesi di decorrenza del termine d'impugnazione in caso di ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado resa in sede d'udienza.

Con l'introduzione dell'articolo 325, terzo comma del codice di procedura civile, appare palese l'intento acceleratorio del processo.

L'insieme delle norme proposte comporta quindi una decisa contrazione dei tempi del processo civile, di primo e di secondo grado, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e del diritto alla prova.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento davanti al tribunale)

1. Al libro II, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, di seguito denominato «codice», la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Del ricorso e della costituzione delle parti».

2. All'articolo 163 del codice:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda si propone con ricorso al tribunale competente»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma:

1) all'alinea, le parole: «L'atto di citazione deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere»;

2) il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) l'invito al convenuto a costituirsi, nel termine assegnato dal giudice e, in ogni caso, non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167»;

d) al quarto comma, le parole: «L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125,» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Contenuto del ricorso».

3. L'articolo 163-*bis* del codice è abrogato.

4. All'articolo 164 del codice:

a) al primo comma, le parole: «La citazione è nulla» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso è nullo» e le parole: «, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «nullità della citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nullità del ricorso»;

c) al terzo comma, le parole: «vizi della citazione» sono sostituite dalle seguenti: «vizi del ricorso» e le parole: «a comparire» sono sostituite dalle seguenti: «di notifica di cui all'articolo 166»;

d) al quarto comma, le parole: «La citazione è altresì nulla» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso è altresì nullo»;

e) al quinto comma le parole: «la citazione» sono sostituite dalle seguenti: «il ricorso»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Nullità del ricorso».

5. All'articolo 165 del codice:

a) al primo comma, le parole da: «, entro dieci giorni» a «secondo comma dell'articolo 163-*bis*,» sono soppresse e le parole: «l'originale della citazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale del ricorso»;

b) il secondo comma è abrogato.

6. L'articolo 166 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - (*Termine di costituzione del convenuto*). - Il giudice designato ai sensi dell'articolo 168-*bis* fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al

decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e cinquanta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione se il luogo della notifica si trova all'estero.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

7. L'articolo 167 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Comparsa di risposta*). - Nella comparsa di risposta il contenuto deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del primo comma».

8. All'articolo 168 del codice:

a) al primo comma, le parole: «o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «dell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «del ricorso» e le parole: «delle sen-

tenze» sono sostituite dalle seguenti: «delle ordinanze».

9. L'articolo 168-*bis* è sostituito dal seguente:

«168-*bis*. - (*Designazione del giudice istruttore*). - A seguito della presentazione del ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento».

10. All'articolo 169, secondo comma, del codice, le parole da: «, ma deve restituirlo» fino alla fine del comma sono soppresse.

11. All'articolo 171 del codice:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il convenuto che non si costituisce nel termine fissato ai sensi dell'articolo 166 può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme le decadenze di cui all'articolo 167.»;

12. All'articolo 175, secondo comma, del codice, le parole: «le udienze» sono sostituite dalle seguenti: «le eventuali udienze».

13. All'articolo 176, primo comma, del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «revocabile, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 177, terzo comma».

14. All'articolo 177 del codice:

- a) al primo comma, dopo la parola: «ordinanze» è inserita la seguente: «revocabili»;
- b) al terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) le ordinanze conclusive del giudizio di primo grado, le quali possono essere impugnate con l'appello».

15. All'articolo 183 del codice i commi dal sesto al decimo sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,

procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, anche con riferimento alla concessione di apposite memorie istruttorie nel rispetto del diritto al contraddittorio anche nella prova, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti».

16. All'articolo 184 del codice le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

17. All'articolo 187 del codice il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini per le attività di cui all'articolo 183 sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinnanzi a lui».

18. All'articolo 188 del codice le parole: «dei mezzi di prova» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali mezzi di prova».

19. Gli articoli 190 e 290 del codice sono abrogati.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di impugnazione, nonché di soppressione del procedimento sommario di cognizione)

1. All'articolo 323 del codice le parole: «le sentenze» sono sostituite dalle seguenti: «le ordinanze che decidono la causa».

2. All'articolo 324 del codice la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione».

3. All'articolo 325 del codice è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ordinanza che decide il giudizio di primo grado produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'ordinanza che decide il giudizio di primo grado resa in sede d'udienza si considera comunicata alla parte costituita con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene».

4. All'articolo 326, primo comma, del codice:

a) le parole: «dalla notificazione della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione della decisione»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il caso previsto dall'articolo 325, terzo comma, secondo periodo, riguardo al quale il termine decorre dal giorno in cui il giudice ha sottoscritto il verbale».

5. All'articolo 327 del codice:

a) al primo comma, le parole: «dalla notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione o dalla notificazione» e la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione»;

b) al secondo comma, le parole: «della citazione» sono sostituite dalle seguenti: «del ricorso».

6. All'articolo 328 del codice:

a) al primo comma, le parole: «in cui la notificazione della sentenza è rinnovata» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la comunicazione o la notificazione della decisione è rinnovata»;

b) al terzo comma, le parole: «pubblicazione della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione della decisione».

7. Agli articoli 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337 e 338, la parola: «sentenza», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «decisione».

8. All'articolo 339 del codice:

a) al primo comma, la parola: «sentenze» è sostituita dalla seguente: «decisioni»;

b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione»;

c) al terzo comma, le parole: «Le sentenze» sono sostituite dalle seguenti: «Le decisioni definitive»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Appellabilità delle decisioni pronunciate in primo grado».

9. Agli articoli 340 e 341 del codice la parola: «sentenze», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «decisioni» e la parola: «sentenza», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «decisione».

10. All'articolo 342 del codice:

a) al primo comma, la parola: «citazione» è sostituita dalla seguente: «ricorso»;

b) il secondo comma è abrogato.

11. All'articolo 345 del codice il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori a uno dei componenti del collegio».

12. All'articolo 346 del codice le parole: «nella sentenza di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel giudizio di primo grado».

13. All'articolo 347 del codice:

a) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione»;

b) al terzo comma, le parole: «dell'articolo 168» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 168 e 168-bis».

14. All'articolo 348 del codice il primo comma è abrogato.

15. Agli articoli 350, terzo comma, e 351, terzo comma, del codice la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione».

16. All'articolo 352 del codice:

a) al primo comma, le parole da: «a norma dell'articolo 190» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.»;

b) al secondo comma le parole: «nell'articolo 190» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma»;

c) al quinto comma, le parole: «dell'articolo 190» sono sostituite dalle seguenti: «del primo comma».

17. Agli articoli 353, primo comma, e 354, primo e secondo comma, del codice la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «decisione».

18. Al libro IV, titolo I, del codice il capo III-*bis* è abrogato.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Resta salva la possibilità di proporre istanza per il mutamento del rito.

2. Ai giudizi di primo grado instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dalla medesima previste.